

COMUNE DI MONTALE

COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Articolo 1

OGGETTO E FINE

I Comuni di Montale e San Marcello Piteglio stipulano la presente convenzione allo scopo di gestire in modo coordinato le funzioni di segreteria comunale con un significativo risparmio della relativa spesa e, quindi, con un beneficio economico per gli Enti, secondo i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

Il Comune di Montale viene individuato Comune capo convenzione.

La popolazione complessiva al 31/12/2018 della Segreteria Convenzionata è pari a n. **18691** abitanti (Montale n. **10754** e San Marcello P.se - Piteglio n. **7937**).

Articolo 2

MODALITA' OPERATIVE

Il Segretario Comunale presterà servizio (in misura proporzionale agli oneri finanziari sostenuti dai singoli Comuni, dal lunedì al venerdì) per ciascuno degli Enti convenzionati, assicurando la presenza presso gli stessi secondo le esigenze di servizio.

Articolo 3

RAPPORTI FINANZIARI

I rapporti finanziari tra i due Comuni sono ispirati al principio dell'equa ripartizione degli oneri. Pertanto, la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale sarà ripartita in misura pari al 50% a carico del Comune di Montale ed in misura pari al 50% a carico del Comune di San Marcello Piteglio. Le spese relative alla formazione e all'aggiornamento del Segretario comunale nonché le spese relative al rimborso spese di viaggio di cui al successivo articolo 4 sono ripartite in parti uguali.

Diversamente, le spese per missioni saranno esclusivamente a carico del Comune nell'interesse del quale tali prestazioni verranno effettuate.

Articolo 4

STATUS GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Lo stato giuridico del Segretario Comunale è determinato dalla Legge, dal D.P.R. n. 465/1997, dal C.C.N.L. della categoria e dalle altre disposizioni riguardanti la materia.

Tutti gli atti relativi al Segretario (esclusi quelli per legge di competenza della Prefettura), in particolare la nomina e la revoca, e l'autorizzazione per lo svolgimento di eventuali incarichi presso Enti diversi da quelli convenzionati, sono adottati dal Sindaco del Comune capo convenzione, in accordo con il Sindaco di San Marcello Piteglio.

Il trattamento economico del Segretario Comunale è regolato dal C.C.N.L. della categoria e dal C.C.N.L. Integrativo del 22/12/2003 e dell'accordo sottoscritto in data 13/01/2009 tra la delegazione trattante di parte pubblica dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e le OO.SS..

Al Segretario comunale sarà corrisposta una retribuzione mensile aggiuntiva nella misura fissata dal C.C.N.L., per le sedi convenzionate, oltre al rimborso delle spese di viaggio, così come disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia, effettivamente sostenute e documentabili per recarsi da uno all'altro dei Comuni.

Il Segretario ha diritto, inoltre, al pagamento di qualsiasi altro emolumento o rimborso previsto dal C.C.N.L. e da altre normative riguardanti la materia.

Gli assegni spettanti al Segretario comunale e il rimborso delle spese di viaggio verranno corrisposti dal Comune di Montale con cadenza mensile e il Comune di San Marcello Piteglio rimborserà con la stessa cadenza all'Ente erogatore la quota parte a suo carico, a seguito di specifica richiesta.

I compensi a carico esclusivo dei singoli Comuni saranno liquidati e pagati dall'Ente competente e, qualora erogati dal Comune di San Marcello - Piteglio saranno comunicati al Comune di Montale in tempo utile per la predisposizione di un unico CUD.

Articolo 5

VICSEGRETERIA

In caso di assenza o impedimento del Segretario titolare, il Sindaco del Comune capo convenzione, sentito il Sindaco di San Marcello Piteglio, può nominare Supplente il Vice Segretario ove esistente in uno dei due Enti, per la sostituzione del Segretario nella sede convenzionata.

Ciascun Sindaco dei Comuni convenzionati, in relazione a quanto espresso dal Ministero dell'Interno con propria circolare n. 485 del 24/03/2015, può nominare un diverso Vice Segretario in luogo di un unico Vice Segretario.

Nel caso di vacanza della sede il Sindaco del Comune capo convenzione, sentito l'altro Sindaco, può comunicare alla Prefettura di avvalersi della Reggenza del Vice Segretario (o di uno dei Vice Segretari) nelle more della assunzione di servizio da parte del titolare.

Al Vice Segretario Supplente o Reggente spetta il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dalle norme vigenti in materia.

E' fatta sempre salva, in qualunque momento, anche per il caso di Supplenza o Reggenza del Vice Segretario, la facoltà del Sindaco del Comune capo convenzione, sentito l'altro Sindaco, di richiedere alla Prefettura di autorizzare un altro Segretario per la Supplenza o la Reggenza nella sede.

Articolo 6

FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione fra gli Enti convenzionati saranno costituite da eventuali incontri anche informali tra i rispettivi Sindaci.

I Sindaci opereranno in accordo con il Segretario comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria e l'esecuzione della presente convenzione.

Parimenti sarà compito dei Sindaci determinare in accordo con il Segretario comunale le concrete modalità di svolgimento del servizio in forma associata (le giornate di presenza del Segretario comunale presso ciascun Ente) ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale.

Articolo 7

DURATA E SCIOGLIMENTO

La presente convenzione decorrerà dalla data di presa in servizio da parte del Segretario titolare.

La data di scadenza è fissata al 31 dicembre 2025. Tale data potrà essere prorogata con appositi atti deliberativi consiliari.

La stessa potrà essere risolta durante il periodo di vigenza per una delle seguenti cause:

- a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutti i Comuni;
- b) recesso contemporaneo di due Comuni, da comunicarsi almeno sessanta giorni prima.

Articolo 8

RECESSO UNILATERALE

Ciascun Comune può recedere dalla Convenzione con deliberazione consiliare da comunicarsi con nota del Sindaco con un preavviso di almeno sessanta giorni decorrente dal giorno di arrivo della comunicazione al Comune non recedente.

Articolo 9

RINVIO

Per quant'altro non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle normative riguardanti la materia (C.C.N.L., decreti, circolari, deliberazioni dell'apposita ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, atti e provvedimenti della competente Prefettura o degli uffici centrali del Ministero dell'Interno).

Lì, _____

IL SINDACO
DEL COMUNE DI SAN MARCELLO - PITEGLIO

IL SINDACO
DEL COMUNE DI MONTALE